

A Gorizia ammesso per la prima volta lo strumento di difesa del nuovo processo tributario

Ok ai testimoni contro il fisco

Le ragioni del contribuente dimostrate con la prova scritta

DI SARA ARMELLA
E STEFANO COMISI*

La testimonianza scritta nel processo tributario è finalmente realtà: per la prima volta in Italia, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con l'ordinanza collegiale n. 26/2023, ha accolto la richiesta del contribuente di ammissione della prova testimoniale. Un passo avanti importante nella direzione di un necessario riequilibrio delle posizioni processuali e del rafforzamento dei diritti del contribuente, in linea con le esperienze giudiziarie già da tempo sperimentate in altri Stati europei.

Secondo il nuovo art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 (legge del processo tributario, riformata dalla l. 130/2022), l'eventuale assunzione della prova testimoniale scritta deve essere significativa ai fini decisionali, a prescindere dall'accordo delle parti circa l'ammissibilità di tale mezzo di prova.

Il giudice tributario può accogliere l'istanza con cui il contribuente chiede che un determinato soggetto, estraneo alle parti, rilasci una dichiarazione sui fatti di causa, pur in presenza del parere contrario dell'Amministrazione fiscale. Alla Corte di giustizia tributaria è assegnato il potere di controllo della consistenza istruttoria della testimonianza, in rapporto alla decisione del contenzioso.

Tra gli obiettivi principali della riforma del processo tributario, infatti, vi è il rafforzamento dell'istruttoria processuale e dei diritti del ricorrente, in un giudizio che trae origine dall'attività di indagine svolta con i poteri autoritativi delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza. La mancanza di una vera e propria "parità delle armi" durante la fase pre-processuale ha sempre influito negativamente sul con-

tenzioso tributario, dove lo spazio di tutela del contribuente è risultato fortemente circoscritto. Nella fase di accertamento, infatti, è estremamente limitato il diritto di difesa del contribuente, il quale può essere

giudice fatti e circostanze non cristallizzati negli atti procedurali o negli atti impugnati rappresenta un ampliamento dell'oggetto del giudizio e degli spazi di difesa.

Un tema importante riguarda l'efficacia della novità: secondo il testo della legge di riforma, la possibilità di chiedere l'ammissione di una prova testimoniale parrebbe limitata ai contenziosi instaurati dopo il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della l. 130/2022. È tuttavia possibile superare tale discriminazione temporale,

quando per esempio sono riunite in un'unica posizione vertenze soggettivamente connesse tra loro, anche relative a periodi d'imposta differenti. Se per uno dei giudizi risulta ammissibile la testimonianza scritta, ne possono beneficiare anche i

contenziosi antecedenti e a esso riuniti.

A seguito dell'ammissione del mezzo di prova, la Corte di giustizia tributaria incarica la parte che ne ha fatto richiesta di notificare alla persona che deve rendere la dichiarazione testimoniale l'ordinanza collegiale di ammissione e il modello ministeriale per la raccolta delle dichiarazioni.

Il testimone è, quindi, tenuto a indicare le proprie generalità e a rispondere alle domande poste dal Collegio in forma scritta. Il modello riporterà, inoltre, la sua firma autenticata e dovrà, quindi, essere riconsegnato alla segreteria della Corte di giustizia tributaria o, qualora non sia possibile, trasmesso tramite raccomandata.

***Studio Armella & Associati**



L'assunzione deve essere rilevante per la decisione

ascoltato o presentare osservazioni difensive scritte, ma non può, per esempio, introdurre testimonianze da parte di soggetti a conoscenza dei fatti di causa.

In quest'ottica, la possibilità di portare all'attenzione del

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata